

**CORSO MAGISTRATURA FGLAW – LEZIONE DEL 27 GENNAIO 2024 – ORE 16:00**

**SCHEMA SINTETICO GUIDATO DELLO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA ESTRATTA IL 26 GENNAIO 2024 – LEZIONE DEL 27 GENNAIO 2024 (Cons. Pasquale FAVA)**

**“Premessi cenni sul riconoscimento del debito, sulla promessa di pagamento, sulla confessione e sui relativi effetti processuali, si soffermi il candidato sull’ipotesi di simulazione di tali atti e sulla possibilità della revoca di una confessione consapevolmente non veritiera”**

**ARGOMENTO SPIEGATO AL CORSO BASE, AL CORSO AVANZATO E AL RUSH FINALE SECONDO QUANTO DI SEGUITO PUNTUALMENTE INDICATO**

**Blocco n. 1 (parte spiegata ai corsi base e avanzato – lez. *autonomia negoziale*; lez. *simulazione*; lez. *causa*; lez. *patto fiduciario*): “Premessi cenni sul riconoscimento del debito, sulla promessa di pagamento, sulla confessione e sui relativi effetti processuali”**

**Inquadramento degli istituti (natura giuridica; effetti giuridici; tipologie)**

-Riconoscimento del debito e promessa di pagamento (art. 1988): descrizione del dibattito tra T1) tesi negoziale (prevalente) e T2) tesi del mero atto giuridico.

-D&G (anche S.U.) hanno reiteratamente affermato che esse danno luogo ad un’astrazione meramente processuale ovvero ad una presunzione relativa con inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale.

-Confessione: descrizione del dibattito tra T1) tesi del mero atto giuridico (prevalente) e T2) tesi negoziale. È generalmente prova legale, ma ci sono ipotesi in cui può essere liberamente apprezzabile. La confessione non è revocabile (salvo che per errore di fatto e violenza)

**Blocco n. 2 (parte spiegata ai corsi base e avanzato – lez. *simulazione*): “si soffermi il candidato sull’ipotesi di simulazione di tali atti”**

**Fenomeno simulatorio (inquadramento generale).**

-Negozio simulato, negozio dissimulato, accordo simulatorio

-Questione dell’applicabilità della simulazione agli atti unilaterali (corretta decodificazione dell’art. 1414, 3° co, c.c.): descrizione degli orientamenti dottrinali: T1) solo negozi giuridici recettizi; T2) anche negozi giuridici non recettizi; T3) ammette la simulazione dei meri atti giuridici purché recettizi; T4) estende l’applicazione della simulazione anche agli atti non negoziali non recettizi.

-Conseguenza: l’applicazione delle regole sulla simulazione dipende dalla natura giuridica che si assegna alla promessa di pagamento/riconoscimento di debito e alla confessione.

**Blocco n. 3 (corsi base e avanzato; rush finale – lez. *simulazione*; lez. *patto fiduciario*): “e sulla possibilità della revoca di una confessione consapevolmente falsa”**

-In virtù dei principi di autoresponsabilità ed affidamento non può di regola essere revocata (art. 2732 c.c.). È ammessa *ex lege* la revoca in caso di errore di fatto e violenza. La giurisprudenza (anche S.U.) precisa che sono irrilevanti errore di diritto, dolo (salvo che abbia determinato un errore di fatto) e simulazione (non è possibile, dunque, dimostrare la consapevole falsità della dichiarazione).

-Il problema si è posto in relazione ad alcune figure problematiche:

- QUIETANZE (SEZIONI UNITE: applicazione analogica dell’art. 2732 c.c.; NO art. 1988)

- DICHIARAZIONE DEL CONIUGE EX ART. 179, COMMA 1, LETT. F, C.C. (SEZIONI UNITE: natura ricognitiva e confessoria cui si applica l’art. 2732 c.c.)

- DICHIARAZIONE DEL FIDUCIARIO (SEZIONI UNITE: non si tratta di confessione ma di dichiarazione ricognitiva avente natura di promessa di pagamento – art. 1988 SI; art. 2732 NO)

**Testi consigliati**

**Corso base e avanzato: Gazzoni o Amadio**

**Approfondimenti: Fava – Breviaria iuris**